SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 251**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 ottobre 1996, n. 556.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127, 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 437.

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996";

b) al comma 3, lettere *b)* e *d)*, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

c) al comma 4, lettera *e)*, le parole: "15 febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996";

d) al comma 5-*bis*, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; al secondo periodo, le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996"; al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "10 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "17 agosto 1996".

2-*bis*. L'articolo 11-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996" e le parole: "30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1996"»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale

proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA entro il 29 dicembre 1995».

All'articolo 3:

al comma 3, terzo periodo, la parola «disposte» *è sostituita dalla seguente:* «disposta».

All'articolo 4

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Proroga del termine per la chiusura della partita IVA*). — 1. Il termine di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies* o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies*.

2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997».

All'articolo 7

al comma 1, la lettera b) *è soppressa,*

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "lettere *a)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo". All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "lettere *a)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *d)* e *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo".

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997»;

al comma 7, le parole: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 165 del medesimo articolo 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 1997».

All'articolo 8.

al comma 1, dopo la parola «dipartimenti,» *sono inserite le seguenti:* «direzioni centrali,».

All'articolo 11

al comma 1, lettera d), *le parole:* «dall'articolo 63» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 3»;

al comma 2, le parole: «dal 17 aprile 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 15 gennaio 1993»;

al comma 3, terzo periodo, le parole da: «, da pubblicare» *fino a:* «del presente comma,» *sono soppresse; al medesimo comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.*

All'articolo 12.

al comma 1, lettera b), *il capoverso 2-*bis *è sostituito dal seguente:*

«2-*bis*. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»,

al comma 1, dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«d-*bis)* all'articolo 50, le parole: "Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5," sono soppresse»;

al comma 1, la lettera e) *è soppressa;*

al comma 1, la lettera h) *è sostituita dalla seguente:*

«*h)* all'articolo 71, comma 1, le parole: "l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602," e le parole: ", l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202" sono soppresse»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:

"Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione".

1-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione"»;

al comma 3, le parole. «la sentenza è depositata» *sono sostituite dalle seguenti:* «la decisione è depositata»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:

"196-*bis*. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2158):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 20 agosto 1996.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 26 agosto 1996, con pareri delle commissioni I e II, IV, V, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 settembre 1996.

Esaminato dalla VI commissione il 19, 24 e 25 settembre 1996; il 1° e 3 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 2158/*A* - relatori onorevoli TARGETTI e PICCOLO).

Esaminato in aula il 15 ottobre 1996 e approvato il 16 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1489):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze) in sede referente, il 17 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 ottobre 1996.

Esaminato dalla 6ª commissione il 22 e 23 ottobre 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1996.

AVVERTENZA

Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 20 novembre 1996.

96G0586

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1996 è pari a 92.863 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi. sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 ottobre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7028

DECRETO 23 ottobre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1996 è pari a 92.863 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 28 aprile 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 ottobre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7029

DECRETO 23 ottobre 1996

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 ottobre 1996 è pari a 92.863 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 ottobre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 28 ottobre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7030

DECRETO 23 ottobre 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 ottobre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 7 ottobre 1996 che hanno disposto per il 15 ottobre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 ottobre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,13 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,33 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,00 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 74.873.700.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 gennaio 1997; a L. 183.478.300.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 aprile 1997 e a L. 491.742.050.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 ottobre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,77 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,65 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 91,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A7031

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 1996.

Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con la quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovraimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 1996;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2), del decreto-legge 13 maggio 1991, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna od oltre il periodo di giorni trenta relativamente alle sovraimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre impostazioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 7,17 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

96A6988

DECRETO 12 ottobre 1996.

Esclusione, dall'ambito di applicazione della normativa in materia di utilizzazione dell'alcole metilico, delle aziende utilizzatrici del prodotto per i soli processi di saldatura.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, inseriti dall'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986;

Visto il parere espresso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 5238 del 18 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 1° agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 1986, relativamente all'utilizzazione dell'alcole metilico, le seguenti categorie di aziende, sempreché impieghino tale prodotto nei soli processi di saldatura e lo acquistino in quantitativi non superiori ai 60 litri annui:

a) laboratori di lavorazione metalli preziosi e bigiotteria;

b) laboratori ottici.

Roma, 12 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

96A7002

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 agosto 1996.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1994, n. 231, relativo ai corsi di riconversione professionale del personale docente. (Decreto n. 457).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e segnatamente gli articoli 405, 470, 473 e 479, che prevedono l'istituzione di corsi di riconversione finalizzati a rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola;

Visto il decreto ministeriale n. 231 del 23 luglio 1994, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1994, registro n. 1, foglio n. 208;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1995, con il quale si stabiliscono le modalità di costituzione delle commissioni per la verifica finale dei corsi di riconversione professionale registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1995, registro n. 1, foglio n. 307;

Vista la direttiva n. 43 del Ministro della pubblica istruzione del 1° febbraio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 10 febbraio 1996, registro n. 1, foglio n. 48, con la quale è stato recepito il contrattò decentrato nazionale sulla formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 176 del 27 maggio 1995 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 220;

Visto il decreto ministeriale n. 334 del 25 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1995, registro. n. 1, foglio n. 306;

Visto il decreto ministeriale n. 87 del 26 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 82;

Considerata la necessità di procedere a modifiche ed integrazioni della normativa contenuta nei citati decreti ministeriali n. 231 del 1994 e 25 ottobre 1995;

Considerata l'opportunità di redigere un nuovo testo unificato contenente le precedenti disposizioni e le predette modifiche ed integrazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola del 4 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

Corsi di riconversione professionale finalità e soggetti

1. Le attività di riconversione del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado sono finalizzate a rendere possibile una maggiore mobilità professionale del predetto personale all'interno del comparto scuola.

2. Le attività di riconversione professionale, programmate e organizzate dalle autorità scolastiche indicate nei successivi articoli, sono destinate:

a) ai docenti che, appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazioni di esubero in ambito provinciale, siano utilizzati anche d'ufficio, a norma dell'art. 479 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, in scuole e istituti dello stesso o di altro ordine e grado per classe di concorso diversa da quella di titolarità e successivamente, in relazione alle possibilità eventualmente offerte dalle modalità organizzative dei corsi, scelte dall'amministrazione, e al numero degli aspiranti sovrannumerari e utilizzati, ai docenti di ruolo che, pur appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazione di esubero in ambito provinciale non siano utilizzati in altri insegnamenti;

b) ai docenti appartenenti a classi di concorso che, per effetto della ridefinizione della loro tipologia ai sensi dell'art. 405 del decreto legislativo n. 297/1994, siano state oggetto di modifiche e/o di revisione dei relativi insegnamenti.

Art. 2.

Programmazione degli interventi

L'individuazione delle esigenze di riconversione si realizza su due livelli decisionali:

il primo riguarda l'Amministrazione centrale ed ha la finalità di programmare gli interventi sulla base della valutazione delle esigenze di organico prevedibili nel medio termine e di distribuire le relative risorse. Il secondo livello attiene all'individuazione delle esigenze di riconversione emergenti nel territorio, all'organizzazione ed alla gestione degli interventi conseguenti.

In sede di contrattazione decentrata, di cui all'art. 5 del citato C.C.N.L., della scuola del 4 agosto 1995, vengono delineati gli indirizzi e definiti i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse. In sede di definizione del Piano nazionale di aggiornamento, vengono individuate, sulla base dei piani predetti, le risorse da destinare alle attività di cui trattasi e le quote da attribuire agli uffici centrali e periferici.

Art. 3.

Individuazione delle esigenze di riconversione

1. A norma dell'art. 473 del decreto legislativo n. 297/1994, i corsi aventi valore abilitante sono svolti esclusivamente per le classi di concorso ove siano previste

disponibilità di posti e di cattedre; i corsi non abilitanti sono invece svolti per le classi di concorso che siano confluite in aree disciplinari più ampie o che abbiano accolto nuovi insegnamenti. I provveditori agli studi, pertanto, all'inizio dell'anno scolastico, dopo il completamento delle operazioni relative all'organico di fatto, dovranno accertare la disponibilità di posti e di cattedre in relazione a ciascuna classe di concorso e definire in sede di contrattazione decentrata provinciale, di cui al citato art. 5 del C.C.N.L. della scuola, i criteri per l'attuazione dei piani di riconversione di cui al precedente art. 2, per programmare la partecipazione del personale alle attività in questione. Nel caso di personale destinatario delle attività di riconversione in possesso di titoli di studio che consentano l'accesso a più classi di concorso, sarà consentita la partecipazione al solo corso relativo alla classe di concorso per la quale è prevedibile la permanenza della disponibilità in organico.

2. I provveditori agli studi, secondo le specifiche istruzioni da essi stessi tempestivamente impartite per la presentazione delle domande di partecipazione, previste esclusivamente per i corsi abilitanti, entro il 30 ottobre comunicano alla competente sovrintendenza scolastica regionale le proposte di istituzione dei corsi abilitanti e non abilitanti.

3. Tali proposte sono formulate sulla base delle risultanze della contrattazione decentrata e tenuto conto, per i corsi abilitanti, delle domande presentate. Le proposte contengono inoltre l'indicazione degli istituti di riferimento presso i quali ubicare i corsi

4. In ragione della natura di riqualificazione del personale in servizio, che caratterizza i corsi di riconversione e delle particolari esigenze che conseguono alla modifica dell'ordinamento delle classi di concorso a cattedre e degli insegnamenti, la partecipazione ai corsi non abilitanti è obbligatoria per gli insegnanti assegnati a parteciparvi; la mancata partecipazione a tali corsi comporta l'istruzione di un procedimento disciplinare.

5. Le proposte di cui ai precedenti commi devono contenere:

a) l'indicazione secondo un ordine di priorità dei corsi da istituire e del numero dei docenti da ammettere a ciascun corso, in numero di norma non superiore a 35 e non inferiore a 20;

b) l'indicazione delle istituzioni scolastiche «polo» chiamate a gestire le iniziative di riconversione e alle quali devono essere fatte pervenire, oltre alle risorse finanziarie necessarie, specifiche comunicazioni sugli aspetti organizzativi relativi alla concreta attuazione dei corsi (moduli - programmi - durata - numero dei partecipanti) ed allo svolgimento delle modalità di verifica finale quando i corsi hanno valore abilitante;

c) il preventivo di spesa globale e la rappresentazione del fabbisogno finanziario di ciascun corso;

d) l'indicazione della già avvenuta approvazione, con regolari delibere dei competenti consigli di circolo-istituto delle istituzioni scolastiche «polo», dell'eventuale affidamento organizzativo dei corsi di riconversione e dei preventivi di spesa predisposti da ciascuna delle predette istituzioni «polo», tenendo conto dei capitoli ed articoli di imputazione delle entrate e delle spese.

e) le eventuali forme di collaborazione previste per l'attuazione dei corsi, da realizzarsi mediante convenzioni con università, IRSAE ed altri enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterne, organismi aventi strutture e tecnologie avanzate.

6. Qualora il ridotto numero di docenti da avviare alla riconversione professionale o la particolare qualificazione tecnico-professionale dell'iniziativa non consentano l'istituzione di corsi su base provinciale, i provveditori agli studi si limiteranno a segnalare le esigenze di riconversione accertate, insieme ai nominativi dei docenti interessati, all'ufficio scolastico regionale; quest'ultimo provvederà ad individuare con un provvedimento istitutivo le strutture deputate ad organizzare i corsi su base interprovinciale, nonché le sedi e le modalità di svolgimento degli stessi, previo concerto con gli uffici interessati. Qualora, ancora per le ragioni di cui sopra, non sia possibile organizzare i corsi neppure su base interprovinciale, i capi degli uffici scolastici regionali segnaleranno tali esigenze di riconversione accertate agli uffici centrali rispettivamente competenti per le classi di concorso, perché queste provvedano ad un'eventuale organizzazione dei corsi medesimi a livello interregionale e nazionale.

7. A conclusione delle procedure ricognitive di cui sopra, il sovrintendente scolastico regionale entro il 30 dicembre deve proporre agli uffici centrali rispettivamente competenti per la gestione delle classi di concorso (circolare n. 300 del 22 ottobre 1994) il piano dei corsi da far svolgere nell'anno successivo a livello provinciale, interprovinciale e regionale e la rappresentazione del fabbisogno finanziario globale.

Art. 4.

Istituzione e svolgimento dei corsi

1. Sulla base dei dati comunicati e delle proposte formulate dai provveditori agli studi, delle deliberazioni adottate dalle istituzioni scolastiche di riferimento, nonché delle risorse finanziarie assegnate dagli uffici centrali del Ministero competenti anche in base alla ripartizione delle classi di concorso effettuata con la circolare n. 300 del 22 ottobre 1994, i sovrintendenti scolastici istituiscono i corsi di riconversione con appositi provvedimenti da sottoporre all'esame del competente organo di controllo operando, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali regionali, le necessarie scelte di priorità ed avendo cura di comunicare tempestivamente ai provveditori agli studi ed alle scuole interessate l'avvenuta istituzione dei corsi medesimi.

I predetti uffici centrali tratterranno parte delle risorse medesime da destinare alle sovrintendenze che istituiranno eventuali corsi interregionali e nazionali di cui al successivo comma 2 e applicano eventualmente le convenzioni stipulate, a norma dell'art. 473 del decreto

legislativo n. 297/1994, con università ed enti di ricerca, nonché con enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate.

2. In relazione alle contingenti situazioni, i competenti uffici centrali del Ministero individueranno gli uffici scolastici regionali che istituiranno i corsi interregionali e nazionali, operando comunque in modo da rendere il più agevole possibile la partecipazione dei corsisti.

3. I decreti istitutivi contengono la disciplina specifica degli aspetti organizzativi di cui al precedente art. 3, comma 5, lettera *b)*, inclusi i criteri che il provveditore agli studi deve seguire per la nomina dei docenti formatori e del coordinatore del corso.

4. I corsi di riconversione professionale destinati ai docenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 2, hanno durata rispettiva minima di 80 e 30 ore.

5. I corsi di riconversione, istituiti secondo le disposizioni dei precedenti capoversi, iniziano possibilmente nel mese di marzo dopo che il provveditore agli studi ha proceduto, secondo le disposizioni dei successivi punti, alla nomina del coordinatore e dei docenti incaricati di svolgere nei corsi medesimi attività didattica e formativa. Per lo svolgimento dei corsi, soprattutto a livello territoriale superiore alla singola provincia, devono essere possibilmente utilizzati i periodi di interruzione dell'attività didattica.

6. I corsi di riconversione sono organizzati con struttura modulare dal decreto istitutivo, di cui ai precedenti commi 1 e 2, con il quale si provvede anche a ripartire tra i vari moduli previsti, secondo i programmi approvati con i decreti ministeriali n. 176 e n. 334 del 1995 e il decreto ministeriale n. 87 del 1996 e quelli che saranno in seguito approvati, le ore di differenziata attività didattica e formativa programmata; in esse si riserverà uno spazio particolare all'autoformazione e ad una verifica, da effettuarsi a metà del percorso programmato di riconversione, consistente in una breve relazione ricognitiva del coordinatore del corso, in collaborazione con i docenti formatori, per evidenziare i livelli di formazione raggiunti dai corsisti.

7. La struttura di cui al precedente capoverso deve prevedere necessariamente, per i corsi aventi valore abilitante, lo svolgimento di attività formativa per tutti gli insegnamenti previsti dalla classe di concorso, a prescindere dal fatto che l'insegnante corsista sia inizialmente utilizzato per un insegnamento particolare e specificatamente:

a) moduli, da svolgere, in rapporto all'esiguità dei partecipanti e alla eventuale omogeneità delle problematiche formative, anche in comune a più corsi istituiti nello stesso distretto o in distretti vicini, riservati ai temi generali dell'educazione e della didattica dell'ordine di scuola cui il corso si riferisce. In tali moduli si riserva adeguato spazio, in relazione alle problematiche connesse ai processi di innovazione curricolare e metodologico in atto nei diversi ordini e tipi di scuole, alla teoria e ai metodi dell'apprendimento, ai problemi specifici della valutazione, al ruolo dell'insegnante nel lavoro di programmazione della didattica e di progettazione sperimentale da svolgere negli organi collegiali, alle relazioni funzionali che si devono stabilire con gli organi di governo dell'istituzione scolastica e con le famiglie degli alunni. L'attività di formazione modulare sulle tematiche predette deve essere tanto più ampia quanto più è differenziata la nuova funzione che l'insegnante è chiamato a svolgere rispetto a quella del ruolo, della cattedra o del posto di titolarità;

b) moduli, dedicati alle discipline d'insegnamento specifiche, da svolgere sulla base degli argomenti più importanti tratti — a giudizio del coordinatore e dei docenti formatori — dai programmi d'esame che il vigente ordinamento stabilisce per la partecipazione ai concorsi pubblici per esami e per titoli a cattedre e a posti del grado e ordine di scuola cui il corso di riconversione si riferisce. Questa parte dell'attività modulare di formazione è finalizzata a preparare il docente corsista sulle nuove discipline di insegnamento appartenenti alla classe di concorso nella quale egli è stato utilizzato in qualità di soprannumerario.

I predetti moduli possono essere svolti, in tutto o in parte, e integrati anche in autoformazione. In essi troveranno adeguato spazio lavori di gruppo, seminari ed eventuale uso di «pacchetti», già sperimentati in ambito nazionale, regionale e provinciale, destinati ai programmi di insegnamento della classe di concorso, del posto e delle discipline che l'insegnante soprannumerario stesso già svolge a seguito di utilizzazione.

8. I discenti, nei corsi di riconversione aventi valore abilitante, sono esonerati, con provvedimento del coordinatore del corso adottato d'intesa con i docenti formatori e comunicato al provveditore agli studi, dalla partecipazione alle attività modulari che abbiano già per essi formato in tutto o in parte contenuto di precedente attività di riconversione non abilitante, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *b)*.

Particolare considerazione, nello stabilire i predetti esoneri, è riservata, inoltre, ai discenti che abbiano superato le prove d'esame delle sessioni riservate di abilitazione indette con OO.MM. n. 394, n. 395 e n. 396 del 18 novembre 1989 e ne siano stati successivamente esclusi per essere insegnanti già di ruolo al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

9. I corsi si svolgono secondo modalità che ne rendano compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti e del coordinatore, nonché dei docenti, se scelti tra il personale della scuola.

I corsi che, in ragione del numero limitato di partecipanti individuati nelle singole province o di particolari qualificazioni tecnico-professionali, si svolgono su base regionale, interregionale o nazionale, devono essere articolati in modo da consentirne la frequenza a docenti provenienti da zone differenziate e distanti dalla sede dei corsi medesimi, per i quali possono anche essere disposte periodiche assenze dal servizio con sostituzione da parte dei colleghi e senza oneri aggiuntivi per l'erario.

10. È esclusa, comunque, per la descritta attività la nomina di personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai corsi.

Art. 5.

Nomina dei coordinatori e dei docenti - Compensi

1. Svolgono la funzione di coordinatore-direttore dei corsi di riconversione i capi di istituto delle istituzioni scolastiche «polo». Qualora presso l'istituito «polo» siano stati istituiti più corsi, sono chiamati a svolgere la funzione di coordinatore anche i capi di istituto di altre scuole «polo», dello stesso comune o della provincia, presso le quali non siano stati attivati corsi di riconversione o di altre scuole sempre del comune o della provincia quando non esistano «poli».

2. Il personale docente dei corsi medesimi è nominato secondo criteri individuati dal decreto istitutivo, in relazione agli specifici contenuti del corso. Andrà comunque privilegiata la presenza — in particolare nei corsi di riconversione abilitanti — di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola che abbia documentate specifiche qualità professionali e assicuri lo svolgimento di attività formativa per tutte le discipline del corso. Non è consentita, di norma, la ripartizione tra più docenti formatori delle ore di una stessa disciplina.

3. Qualora non sia possibile in tutto o in parte procedere alla nomina dei docenti dei corsi secondo le norme del precedente capoverso, si ricorre, per l'individuazione dei docenti stessi, agli elenchi degli aspiranti alla nomina a membro delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre dell'ordine e grado di scuola e della tipologia disciplinare cui il corso si riferisce.

4. In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'art. 414, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. Specifiche istruzioni per la nomina dei docenti di cui ai precedenti capoversi da parte del competente provveditore agli studi sono contenute nei provvedimenti, del sovrintendente scolastico regionale competente, di istituzione dei singoli corsi, emanati a norma delle disposizioni del precedente art. 4, commi 1 e 2.

Per quanto concerne i corsi interregionali o nazionali, la nomina dei docenti formatori sarà effettuata dal provveditore agli studi della provincia sede del corso.

6. I compensi per l'attività di coordinamento e direzione dei corsi e per quella di docenza sono liquidati dal preside dell'istituzione scolastica «polo» secondo le disposizioni dell'art. 473, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e per gli importi tabellari stabiliti con il decreto interministeriale dell'11 ottobre 1995, n. 326.

Art. 6.

Conclusione dei corsi

1. Le attività modulari dei corsi di riconversione abilitanti si concludono nel corso dell'anno e in modo da consentire comunque ai nuovi abilitati di presentare domanda di mobilità professionale per l'anno successivo.

2. Ai docenti che hanno partecipato, a giudizio del direttore e dei docenti dei corsi, con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare dei corsi di riconversione non aventi valore abilitante, viene rilasciato, a firma del coordinatore del corso, un attestato di frequenza del corso medesimo nel quale siano evidenziate le attività modulari predette e la durata complessiva del corso espressa in ore.

3. Le ore di attività positivamente frequentate nei corsi di riconversione ad esclusione, nei corsi abilitanti, di quelle relative agli esami di verifica finale sono valutate per l'assolvimento degli obblighi relativi alla formazione previsti, per la progressione professionale, dall'art. 27, comma 2, del CCNL - Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995.

4. L'attestato indica, altresì, le modalità delle verifiche realizzate in relazione al corso e certifica i «crediti» da utilizzare eventualmente in corsi di riconversione futuri.

5. Nei corsi di riconversione aventi, quando previsto, anche valore abilitante, i docenti sono sottoposti ad una verifica finale per il conseguimento del predetto titolo di abilitazione.

6. Le relative modalità stabilite nel successivo articolo 11, devono tener conto della natura di esame di Stato attribuito alla verifica in relazione al valore abilitante del titolo rilasciato.

7. Alla verifica finale di cui al precedente comma 5 sono ammessi, a giudizio insindacabile del coordinatore e dei docenti del corso, solo i corsisti che abbiano partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività di ciascuno dei moduli appartenenti al piano di formazione di ogni docente corsista, ore che saranno quantificate anche per le attività in autoformazione.

Art. 7.

Verifiche finali dei corsi di riconversione
Nomina delle commissioni giudicatrici

1. La verifica finale dei corsi di riconversione aventi valore abilitante è effettuata da una commissione nominata dal provveditore agli studi della provincia ove è ubicato il corso ed è costituita:

nei corsi di livello provinciale regionale le funzioni di presidente sono svolte dal coordinatore di uno dei corsi di riconversione attivati nella provincia o in provincia viciniore, qualora nella provincia interessata sia stato attivato un solo corso;

nei corsi di livello interregionale e nazionale le funzioni di presidente sono svolte da un ispettore tecnico designato dal competente ufficio centrale del Ministero della pubblica istruzione;

dai docenti formatori del corso con funzione di componenti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante uno dei docenti componente la commissione, a ciò designato dal presidente.

2. Non può svolgere le funzioni di presidente il coordinatore del medesimo corso.

3. La traccia relativa alla prova scritta ed il tempo assegnato per il suo svolgimento, da contenere nel limite massimo di otto ore, sono stabiliti dalla commissione nel giorno stesso della prova e prima dell'inizio della stessa.

4. Le commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove della verifica finale dispongono di ottanta punti, di cui quaranta per la prova scritta e quaranta per la prova orale. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle prove, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun componente la commissione giudicatrice.

Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

5. La partecipazione regolare e proficua ai corsi di riconversione professionale non aventi valore abilitante è certificata dal coordinatore del corso.

Art. 8.

Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati

1. A conclusione dei lavori la commissione giudicatrice degli esami finali dei corsi di riconversione abilitanti compila l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classi di abilitazione, dei candidati che hanno superato la verifica finale, e conseguita l'abilitazione, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.

2. Detto elenco, a cura del coordinatore, è pubblicato all'albo dell'istituto scolastico sede del corso. Contestualmente sempre a cura del coordinatore, l'elenco degli abilitati viene inviato alla sovrintendenza regionale e provveditore agli studi competente per territorio, che ne cureranno l'affissione all'albo anche se il corso sia stato organizzato a carattere interregionale e nazionale.

Unitamente a detto elenco, il coordinatore invierà una copia del processo verbale, redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, una copia della relazione riassuntiva finale, nonché una fotocopia del titolo di studio prodotto da ciascun candidato. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al sovrintendente scolastico esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

3. Il sovrintendente, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

4. Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 9.

Certificati di abilitazione

1. I certificati di abilitazione sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici competenti per territorio sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art. 8, comma 1.

2. Per il rilascio dei certificati di abilitazione riguardanti i corsi nazionali e interregionali la sovrintendenza che ha istituito il corso trasmetterà distinti elenchi definitivi di abilitati ai sovrintendenti regionali rispettivamente competenti in relazione alla sede di titolarità dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione.

3. Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa versata *una tantum* e dell'importo fissato dai competenti organi a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra l'università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma. A tale versamento sono tenuti coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di laurea o di titolo di studio rilasciato da università o da istituti superiori universitari.

Art. 10.

Verifica delle attività di riconversione

1. Al fine di consentire una verifica delle attività di riconversione effettuate e per valutare la congruità e l'efficacia dei piani periodici, nonché per acquisire elementi per le successive programmazioni, all'inizio dell'anno scolastico i sovrintendenti scolastici invieranno alle direzioni generali competenti una nota informativa, contenente i dati numerici sul personale che si è avvalso dei corsi di riconversione, suddivisi per classi di concorso, e in relazione al valore abilitante o non del corso e l'individuazione percentuale di quanti hanno ottenuto i passaggi.

Art. 11.

Piani, programmi di formazione e modalità di verifica finale

1. I piani e i programmi di formazione nonché le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, definiti dagli uffici centrali competenti sulla base del contenuto dei programmi vigenti per le classi di concorso a cattedre e tenuto conto anche della necessità di valorizzare le esperienze professionali già effettuate, sono approvati dal Ministro con decreto da emanarsi, sentito il C.N.P.I., ai sensi dell'art. 473, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. I piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale, vigeni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono contenuti nei decreti ministeriali n. 176 del 27 maggio 1995, n. 334 del 25 ottobre 1995, n. 87 del 26 febbraio 1996 citati in premessa; la relativa disciplina costituisce parte integrante, per rinvio, del contenuto dei singoli decreti istitutivi dei corsi relativi a ciascuna classe di concorso.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1996
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 188

96A6986

DECRETO 4 ottobre 1996.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Foschi Giorgia e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of Arts» in studi europei (studi ispanici e francesi) viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dal Queen Mary and Westfield College dell'Università di Londra;

Considerato che la sig.ra Foschi Giorgia ha conseguito il 13 luglio 1995 il «Post Graduate Certificate in Education» presso l'Università del Kent a Canterbury e che detto titolo e da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 3 gennaio 1996, dal console italiano in Londra che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di maturità linguistica rilasciato dal liceo linguistico «Deledda» di Genova;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 settembre 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative, considerato che nel *curriculum* scolastico della migrante c'è anche un diploma di maturità conseguito in Italia;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Inghilterra dalla sig.ra Foschi Giorgia, nata a Genova il 14 febbraio 1970, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 4 ottobre 1996

Il direttore generale: RICEVUTO

96A6987

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 settembre 1996.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis*, della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, e in particolare la norma che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidnete della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 20 dicembre 1995;

Sentiti gli enti locali interessati come previsto dal citato decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del Massiccio del Taburno comprendente i comuni di Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

Il piano è composto di numero diciotto tavole fotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma, altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 348

96A6989

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 1996.

Disciplina della raccolta dei funghi entro il perimetro della riserva naturale integrale di Sasso Fratino nonché nell'area del Monte Penna nella riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971 di istituzione della riserva naturale integrale di Sasso Fratino e i successivi decreti ministeriali 25 settembre 1980 e 15 aprile 1983 di ampliamento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1977 che costituisce la riserva naturale integrale di Sasso Fratino in riserva biogenetica;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1977 con il quale i boschi da seme di Campigna e di Badia Prataglia sono, tra gli altri, dichiarati riserve biogenetiche;

Visto l'art. 31 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 «Legge quadro sulle aree protette» che affida al Corpo forestale dello Stato attraverso le strutture dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali la gestione delle riserve naturali biogenetiche ricadenti nei parchi nazionali;

Vista la legge n. 491 del 4 dicembre 1993 concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994 concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 6 della legge n. 352 del 23 agosto 1993 concernente norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei e conservati;

Vista la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2 aprile 1996 concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993;

Considerato che, essendo la gestione ex-ASFD, ai sensi della sopra richiamata legge n. 394/1991, organismo di gestione del complesso delle riserve naturali biogenetiche delle foreste casentinesi;

Attesa la necessità di vietare o regolamentare la raccolta dei funghi all'interno delle riserve biogenetiche casentinesi;

Decreta:

Art. 1.

È vietata la raccolta dei funghi entro il perimetro della riserva naturale integrale di Sasso Fratino (Ha 764), nonché nell'area del Monte Penna (Ha 209) nella riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia, individuate nell'allegato cartografico.

Art. 2.

Nel restante territorio romagnolo delle riserve naturali biogenetiche casentinesi la raccolta dei funghi è consentita secondo i tempi, le quantità e i modi stabiliti dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 2 aprile 1996, n. 6, fatti salvi ulteriori divieti di raccolta che potranno essere adottati secondo quanto previsto dall'art. 8, punto 2, della stessa legge.

Roma, 12 agosto 1996

Il direttore generale: INCORONATO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 146

ALLEGATO

96A6985
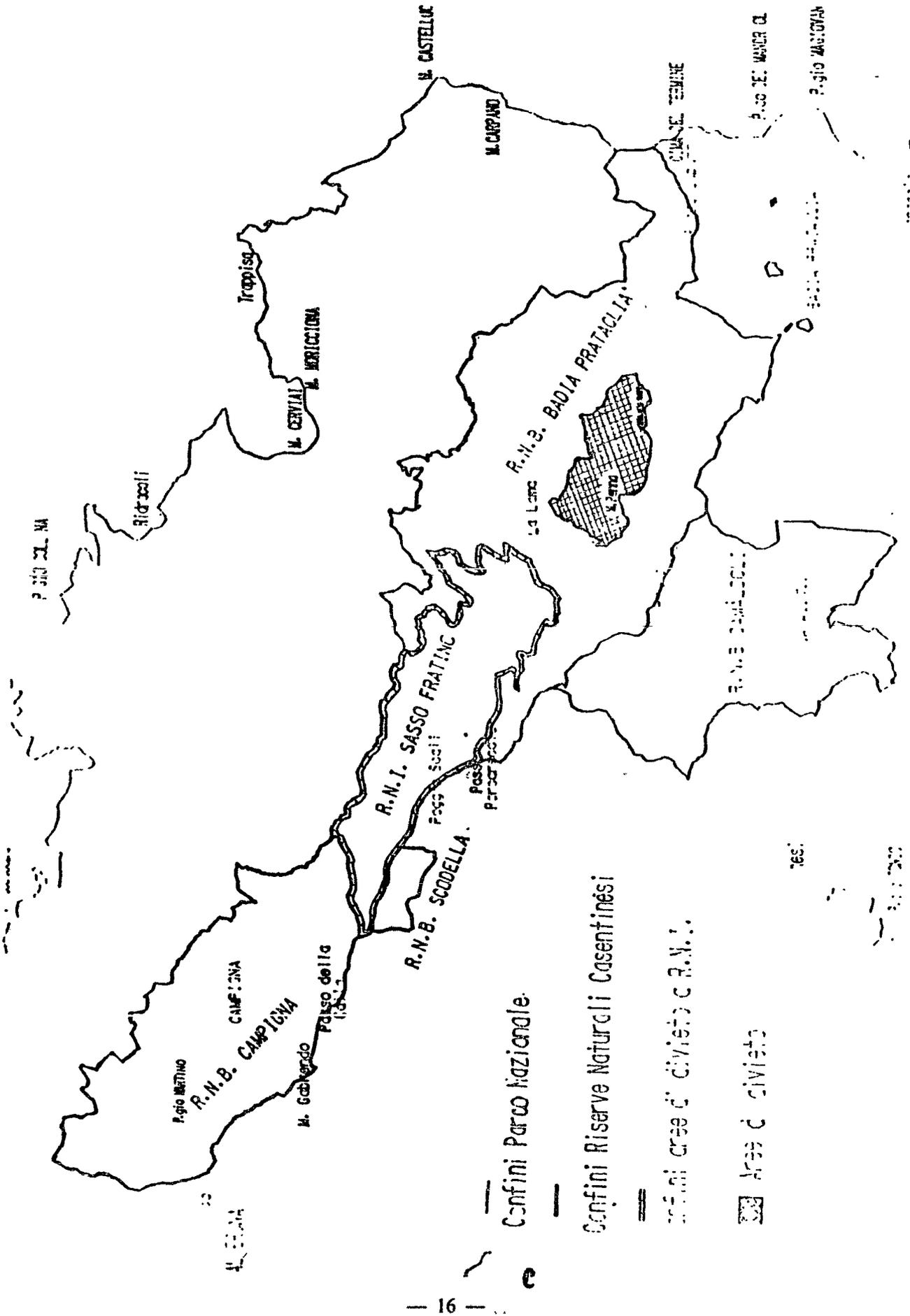
MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 ottobre 1996.

Nomina dei rappresentanti delle regioni nel Comitato interministeriale per le aree naturali protette.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 3, comma 1, della predetta legge numero 394/1991, con il quale è istituito il Comitato per le aree protette da costituirsi con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1992 di costituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 26 gennaio 1996, prot. n. SCN/DG/96/1196, con cui si richiedevano alla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni le designazioni dei rappresentanti delle regioni e province autonome per la ricostituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Vista la nota della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni del 18 luglio 1996, protocollo n. 1729/96/A.3.5.36, con cui veniva trasmessa la delibera di designazione dei sei presidenti di regioni per la ricostituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Vista la suddetta delibera, assunta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni nella seduta del 16 luglio 1996, con la quale sono stati designati a far parte del Comitato per le aree naturali protette i presidenti delle regioni Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti delle regioni nel Comitato interministeriale per le aree naturali protette costituito con decreto ministeriale 21 luglio 1992:

il presidente della regione Abruzzo;

il presidente della regione Campania;

il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

il presidente della regione Lazio;

il presidente della regione Lombardia;

il presidente della regione Piemonte.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il Ministro: RONCHI

96A6990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Ethos - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Citerna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 maggio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Ethos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Citerna (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Ethos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Citerna (Perugia), costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Calè, in data 12 marzo 1992, rep. n. 60239, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giuliano Palazzetti nato a Perugia il 6 giugno 1942 e residente a Perugia in via F. Briganti n. 129, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

96A7004

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996

Assegnazione di somme nell'ambito dell'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il titolo VIII della citata legge n. 219/1981 riguardante l'intervento statale per l'edilizia a Napoli,

Vista la propria delibera 30 marzo 1989 con la quale è stato individuato un funzionario incaricato della ultimazione delle operazioni in corso riguardanti il predetto programma;

Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989 con la quale è stata assegnata, per l'ultimazione delle operazioni in corso relativamente al programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219, la somma di lire 2.800 mld e le altre proprie delibere del 31 gennaio 1992 (pubblicata in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1992), 25 marzo 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992) e 20 novembre 1992 con le quali sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessive lire/mld 1.690;

Viste le proprie precedenti delibere con le quali sono state impartite direttive al funzionario incaricato della ultimazione delle operazioni in corso riguardanti il citato programma abitativo;

Considerato che, a seguito del decreto del Ministro del tesoro di variazione del bilancio dello Stato n. 119670 del 18 marzo 1993, risulta già trasferita sulla contabilità speciale intestata alla gestione stralcio relativa alle aree esterne del comune di Napoli per l'anno 1993 la somma di lire 230 miliardi prevista nella tabella «F» della legge finanziaria 1993;

Considerato che di detto importo di lire 230 miliardi una quota pari a lire 160,3 miliardi rappresenta il saldo dell'importo di lire 2.800 miliardi assegnato e ripartito con le delibere del 12 settembre 1989 e del 16 novembre 1989 e una quota pari a lire 69,7 miliardi rappresenta un trasferimento in acconto della somma di lire 1.070 miliardi di cui alla delibera 31 gennaio 1992 per cui rimaneva da trasferire, a fronte della predetta assegnazione, la residua somma di lire/mld 1.000,3;

Tenutò conto che con delibera CIPE 8 agosto 1995 è stato ripartito tra le due contabilità speciali l'importo di lire 1.595,7 miliardi a valere sull'importo di lire 1.690 miliardi di cui alle delibere di assegnazione 31 gennaio 1992, 25 marzo 1992 e 20 novembre 1992 che, integrato con l'acconto di cui sopra fa ascendere a lire/mld 1.665,4 le risorse trasferite a valere sulla complessiva assegnazione di lire/mld 1.690;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente delibera alla ripartizione del residuo importo di lire 24,6 miliardi a saldo del citato complessivo importo di lire 1.690 miliardi di risorse assegnate;

Vista la nota del 30 luglio 1996, n. 5284/C, del funzionario incaricato con la quale viene confermato che la suddetta ultima tranche va integralmente trasferita alla contabilità speciale delle aree esterne;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

Delibera

L'ultima tranche di risorse finanziarie assegnate all'intervento straordinario di edilizia statale di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 con le delibere CIPE del 31 gennaio 1992, 25 marzo 1992 e 20 novembre 1992, citate in premessa, pari a lire 24,6 miliardi, iscritta nel bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, è assegnata alla contabilità speciale per le aree esterne.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 298

96A6991

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda università di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991 relativo all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 27 settembre 1995, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 26 e 27 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in tecnico di laboratorio biomedico di cui al decreto rettorale 14 settembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992 è integrato come segue:

alle discipline del suddetto corso di diploma universitario in tecnico di laboratorio biomedico viene aggiunto l'insegnamento di «malattie infettive».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 ottobre 1996

Il rettore: MANCINO

96A7067

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, col quale è stato approvato il piano triennale di sviluppo delle università 1994-96;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 19 giugno 1996 e del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 settembre 1996;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Ferrara è istituita la facoltà di economia con il corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali.

Ferrara, 14 ottobre 1996

Il rettore: DAL PIAZ

96A7068

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996), **coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

Art. 1

Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994.

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all'articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

2. *All'articolo 19-*bis *del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «31 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, lettere* b) *e* d), *le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;*

c) *al comma 4, lettera* c), *le parole: «15 febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»;*

d) *al comma 5-*bis, *al primo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996»; al secondo periodo, le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996», al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole: «10 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «17 agosto 1996».*

2-bis. *L'articolo 11-*bis *del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è abrogato.*

3. *All'articolo 3, comma 2-*bis, *del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1996» e le parole «30 ottobre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 1996».*

4. Il comma 16-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è abrogato.

5. *Il termine di cinque giorni previsto a favore delle banche per il riversamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o agli uffici IVA delle imposte, dei contributi e delle altre somme ricevute per delega dai contribuenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, quando i giorni intercorrenti tra la data di versamento da parte dei contribuenti e il predetto termine non sono lavorativi, salvo il caso in cui per effetto di tale proroga il riversamento debba essere effettuato oltre il 31 dicembre. Per l'anno 1995 le somme ricevute dalle banche il 22 dicembre 1995 devono essere riversate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 dicembre 1995.*

6. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, le parole: «8-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «8-*ter*».

Art. 2

Società di comodo

1. All'articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

Art. 3.

Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi

1. L'ammontare del credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 1, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 21 febbraio 1996 e limitatamente a tale periodo d'imposta.

3. Per l'anno 1996 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore e ai trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative ai rimorchi o semirimorchi di portata fino a 80 quintali e del 30 per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a lire 124 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 8,9 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 115,1 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla menzionata legge.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni in materia di ICI

1. *Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.*

2. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1995».

3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.

4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno.

Art. 5.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI e il versamento di altre imposte

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5. I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Art. 6.

Proroga del termine per la chiusura della partita IVA

1. *Il termine di cui all'articolo 2-*nonies *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 126, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1997. Di tali disposizioni possono avvalersi, alle medesime condizioni, anche i contribuenti che, avendo già chiuso la partita IVA alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 564 del 1994, non hanno presentato le dichiarazioni indicate nel citato articolo 2-*nonies *o non hanno effettuato il pagamento della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA per le annualità per le quali operano le disposizioni del medesimo articolo 2-*nonies.

2. *I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, nonché quelli che scadono il 5 marzo 1997, sono prorogati al 30 giugno 1997.*

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7.

Norme sul funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d*-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) (soppressa);

c) nell'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli ispettori tributari possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.».

2. *(Soppresso).*

3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

5. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 4 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

6. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6-bis. *All'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «lettere* a) *e* d)» *sono sostituite dalle seguenti: «lettere* a), d), *e* g), *con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo». All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: «lettere* a) *e* d)» *sono sostituite dalle seguenti: «lettere* a) d) *e* g), *con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo».*

6-ter. *Le disposizioni di cui al comma* 6-bis *si applicano a decorrere dal periodo di imposta 1997.*

7. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 163, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal quale le compagnie di assicurazione sono tenute ad effettuare l'esazione della tassa sugli autoveicoli, è differito *fino al 31 dicembre 1997.*

Art. 8.

Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, *direzioni centrali*, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti.

2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

3. Nell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero,».

Art. 9.

Gestioni fuori bilancio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'articolo 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato articolo 5 della legge n. 559 del 1993.

2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate.

Art. 10.

Fondi previdenziali

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 11.

Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito» e nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all'articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«*8-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.»;

c) all'articolo 45, comma 2, le parole: «i due mesi successivi al completamento delle nomine» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1996»;

d) all'articolo 51, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste *dall'articolo 3,* comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».

2. I soggetti scelti, ai sensi del comma settimo dell'articolo 2 e del comma decimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, a comporre le commissioni tributarie di primo e secondo grado *dal 15 gennaio 1993* e fino al 17 marzo 1996 sono confermati, con decreto del Ministro delle finanze, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione. Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili sono effettuate ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine le scelte sono effettuate, secondo l'ordine degli elenchi previsti nell'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, dal presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo di regione per le commissioni tributarie regionali e dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia per le commissioni tributarie provinciali. Nella formazione degli elenchi, il presidente ha facoltà di delegare altro magistrato facente parte dell'ufficio ed è coadiuvato da almeno due impiegati con qualifica non inferiore alla settima. Al procedimento di nomina dei componenti delle commissioni tributarie si applica l'articolo 9, commi 3, 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Almeno sei mesi prima del verificarsi della vacanza, ovvero al verificarsi della stessa, il presidente della corte di appello o del tribunale richiede, rispettivamente, al sindaco del capoluogo di regione o di provincia di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda ai sensi del citato articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Art. 12.

Modifiche alla disciplina sul processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. *Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»;*

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «conciliativo»;

d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Conciliazione giudiziale)*. — *1.* Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro

venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.

4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.

5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.»;

d-bis) *all'articolo 50, le parole: «Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5», sono soppresse;*

e) (soppressa);

f) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.»;

h) *all'articolo 71, comma 1, le parole: «l'articolo 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,» e le parole: « l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 202» sono soppresse;*

i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.»;

l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: «allo stesso organo», inserire le seguenti: «, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,».

1-bis. *Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:*

«Il ricorso contro il ruolo ai cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».

1-ter. *All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo, il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. *La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione».*

2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti

3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado, *la decisione è depositata*, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.

4. *All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:*

«196-bis. *Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze, e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decision definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza dell soccombenze*».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 199 n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 48 è soppresso il comma 4.

Art 13.

Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti penden in materia di dogane e di imposizione indiretta sull produzione e sui consumi.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 172 le parole: «31 marzo 1996» son sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

b) nel comma 173 le parole: «31 marzo 1996» son sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1996»;

c) nel comma 175 le parole: «entro sessanta giorni sono sostituite dalle seguenti «entro centoventi giorni»

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stess della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per l conversione in legge.

96A7088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 539, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario».

Nella seduta del 24 ottobre 1996 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 1537 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 539 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996), concernente «Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario»

96A7087

Conferimento di diplomi «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale del 15 ottobre 1996 è stato conferito al direttore coordinatore dott Vincenzo Sarno, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» alla memoria, con consegna di medaglia d'oro alla vedova dott ssa Grazia Amalia Sessa.

Con decreto ministeriale del 15 ottobre 1996 è stato conferito cons dott Salvatore Vecchione, il diploma di primo grado «Al merit della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stes avrà facoltà di fregiarsi

Con decreto ministeriale del 15 ottobre 1996 è stato conferito pres dott Salvatore Cianci, il diploma di primo grado «Al merito del redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso av facoltà di fregiarsi

Con decreto ministeriale del 15 ottobre 1996 è stato conferito dirigente generale dott Ugo Pastena, il diploma di primo grado «A merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui stesso avrà facoltà di fregiarsi

96A6992

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto del «Centro per la difesa sociale d minore (altrimenti denominato Istituti riuniti di San Girolam della Carità)», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1996 sono state approvate modifiche dello statuto del «Centro per la difesa sociale del mino (altrimenti denominato Istituti riuniti di San Girolamo della Carità) con sede in Roma, deliberate dal consiglio direttivo in data 1° apri 1996

96A6967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1996 è stata autorizzata l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, con dipendenza in Milano, via Anfossi, 22, ad accettare il lascito disposto dalla sig.ra Gemelli Angela con testamento olografo datato 1° giugno 1985, che consiste nel legato il cui ammontare è di L. 82.437.000, contanti e titoli risultanti sul c/c n 529/1 e dossier titoli n. 610070, rapporti accesi dal *de cuius*, esistenti presso la sede centrale della Banca popolare di Abbiategrasso, come da verbale di pubblicazione e deposito di testamento del 30 dicembre 1993, rep. n. 45557/7135, pos. n. 34642, ricevuto dal notaio dott. Alberto Gallizia.

96A6966

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 ottobre 1996 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 15 ottobre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 è di L. 98,18, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1997 è di L. 96,38 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 è di L. 93,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A7039

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001 (codice 036761)

A norma del decreto ministeriale 23 aprile 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 3 maggio 1996, si rende noto che il 23 ottobre 1996 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° maggio 1996/2001.

96A6994

Assoggettamento della ECU SIM S.p.a., in Milano alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

Con decreto ministeriale n. 779164 del 10 ottobre 1996 la ECU SIM S.p.a., con sede in Milano, via Spadari n. 5, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n 415 del 23 luglio 1996, in esecuzione della sentenza n. 824 del 6 settembre 1996 del tribunale di Milano.

96A6993

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 ottobre 1996

Dollaro USA	1530,95
ECU	1927,01
Marco tedesco	1005,16
Franco francese	297,76
Lira sterlina	2436,05
Fiorino olandese	896,08
Franco belga	48,799
Peseta spagnola	11,932
Corona danese	262,22
Lira irlandese	2461,31
Dracma greca	6,410
Escudo portoghese	9,963
Dollaro canadese	1138,85
Yen giapponese	13,573
Franco svizzero	1216,87
Scellino austriaco	142,87
Corona norvegese	237,08
Corona svedese	232,49
Marco finlandese	334,85
Dollaro australiano	1212,82

96A7089

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 139 del 7 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «ANACAR» emulsione per uso esterno, nella confezione: flacone da 50 ml (registrazione n. 11857).

Titolare A.I.C.:

società Teknofarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 - codice fiscale 00779340017.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: esteri poliglicalici di acidi grassi C16 e C18, acido sorbico, paraossibenzoato di metile, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

numero di A.I.C.: alla sopracitata confezione viene ora attribuito il numero di A.I.C. indicato a fianco di essa:

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 102237017.

I lotti già prodotti della specialità mediciale per uso veterinario stessa, aventi la composizione in eccipienti ed il numero di registrazione precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Decreto n. 140 del 7 ottobre 1996

Prodotto per uso veterinario «LYOMAREK» vaccino a virus vivo liofilizzato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.:

società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate:

denominazione: il prodotto per uso veterinario sopra indicato è ora denominato «MAREK HVT LYO»;

composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 200 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 1000 dosi di vaccino): la composizione del diluente del vaccino liofilizzato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 200 ml di soluzione acquosa contengono: saccarosio 4 mg, fosfato bipotassico anidro 0,2508 mg, fosfato monopotassico anidro 0,1034 mg, rosso fenolo 2 mcg, acqua distillata sterile q.b. a 0,2 ml.

I lotti già prodotti del vaccino liofilizzato per uso veterinario stesso, aventi la denominazione nonché la composizione del diluente precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 141 del 7 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «FINALGON» linimento, nella confezione: flacone da 250 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10 - codice fiscale 00421210485;

produttore: dr. Karl Thomae GmbH nello stabilimento sito in Biberach an der Riss - Germania;

confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100163029.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 142 del 7 ottobre 1996

Prodotto per uso veterinario «LUTEOGESTIN LUGARESI» nella confezione: flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.:

società Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione del vaccino sopraindicato ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: progesterone 20,00 mg, D-l-α-tocoferil acetato 15,00 mg, Menadione 10,00 mg, altro componente: olio di oliva (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 143 del 7 ottobre 1996

Specialità medicinali per uso veterinario «DUOMASTENE» e «CEMASTIN».

Titolare A.I.C.:

Istituto delle Vitamine S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria n. 11 - codice fiscale 00714930153.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125 - codice fiscale 07107080587;

produttore: Azienda farmaceutica italiana A.F.I. S.p.a. nello stabilimento sito in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi n. 47;

numeri di A.I.C.: alle sottoelencate confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario di cui trattasi vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

Duomastene: busta da 4 siringhe, n. di A.I.C. 101161014;

Cemastin: busta da 4 siringhe, n. di A.I.C. 101157016.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 144 del 7 ottobre 1996

Specialità medicinali per uso veterinario «OTOVET» soluzione otologica nelle confezioni flacone da 10 ml e 20 ml (registrazione n. 26764), «DERMOVET» soluzione dermatologica nelle confezioni flacone da 50 ml e 100 ml (registrazione n. 26763), «ELMIVET» nelle seguenti preparazioni e confezioni: 20 compresse (registrazione n. 27351), flacone gocce da 20 ml (registrazione n. 27351/A) e siringa da 12,5 g di pasta 32% (registrazione n. 27351/B).

Titolare A.I.C.:

società Serovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125 - codice fiscale 07107080587.

Modifiche apportate:

produttore: le specialità medicinali per uso veterinario sopraindicate sono ora prodotte, controllate e confezionate dalla società Icma S.r.l. nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy n. 10/12;

numeri di A.I.C.: alle confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario stesse vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

Otovet:

flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 101401026;
flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101401014.

Dermovet:

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101402016;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101402028.

Elmivet:

2 blisters da 10 compresse cadauno, n. A.I.C. 101403020;
flacone gocce da 20 ml, numero di A.I.C. 101403032;
siringa da 12,5 g di pasta, numero di A.I.C. 101403018.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali per uso veterinario stessi riportanti lo stabilimento di produzione ed i numeri di registrazione precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Decreto n. 145 del 7 ottobre 1996

Vaccini DOHYVAC DA2 (registrazione n. 26767), DOHYVAC DA2PI (registrazione n. 26768), DOHYVAC i-R (registrazione n. 26478), DOHYVAC PARVO II (registrazione n. 26734), DOHYVAC VII (registrazione n. 26313), DOHYCAT CHIP (registrazione n. 26037) e DOHYCAT CHIP CHLAM (registrazione n. 26932).

Titolare A.I.C.:

Solvay Animal Health Inc. di Mendota Heights, Minnesota (USA), rappresentata in Italia dalla società Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara n. 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

produttore: i vaccini sopra indicati, ferma restando l'esecuzione del confezionamento e dei controlli negli stabilimenti precedentemente autorizzati, sono ora prodotti dalla società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Charles City, Iowa (USA);

confezioni e numeri di A.I.C.: alle confezioni dei vaccini stessi vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse.

Dohyvac DA2 10 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101481012;

Dohyvac DA2PI 10 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101482014;

Dohyvac i-R 20 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101475010;

Dohyvac Parvo II

20 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101480010;
100 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101480022.

Dohyvac VII.

10 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101473015,
1 flacone da 1 dose, numero di A.I.C. 101473027;
50 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101473039.

Dohycat CHIP

50 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101471011,
10 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101471023

Dohycat CHIP Chlam

10 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101487015,
50 flaconi da 1 dose cadauno, numero di A.I.C. 101487027,
1 flacone da 1 dose, numero di A.I.C. 101487039.

I lotti dei vaccini per uso veterinario stessi, già prodotti o che comunque saranno prodotti entro il 30 giugno 1997, riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati, possono essere mantenuti in commercio sino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 146 del 7 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «CITARIN L SPOT-ON» soluzione oleosa al 10% di levamisolo, nelle confezioni da 250 e 500 ml.

Titolare A.I.C.:

società estera Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

confezionamento, limitatamente al flacone da 500 ml il confezionamento viene ora effettuato in flaconi di polietilene a bassa densità;

validità limitatamente al flacone da 250 ml il periodo di validità è ora esteso a 4 anni.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa aventi il confezionamento nonché il periodo di validità precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 147 del 7 ottobre 1996

Prodotto per uso veterinario «IVAMAREK CONGELATO» vaccino congelato, a virus vivi associati a cellule, contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.:

società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 200 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 1000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino congelato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro, brodo triptosio fosfato, glucosio, potassio cloruro, magnesio solfato, sodio bicarbonato, sodio fosfato, calcio cloruro, potassio fosfato, rosso fenolo, acqua distillata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti del diluente del vaccino congelato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 148 del 7 ottobre 1996

Prodotto per uso veterinario «MDVAX» vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.:

società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 200 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 1000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino congelato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro, brodo triptosio fosfato, glucosio, potassio cloruro, magnesio solfato, sodio bicarbonato, sodio fosfato, calcio cloruro, potassio fosfato, rosso fenolo, acqua distillata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti del diluente del vaccino congelato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 149 del 7 ottobre 1996

Prodotto per uso veterinario «RISVAX» vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.:

società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 200 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 1000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino congelato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro, brodo triptosio fosfato, glucosio, potassio cloruro, magnesio solfato, sodio bicarbonato, sodio fosfato, calcio cloruro, potassio fosfato, rosso fenolo, acqua distillata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti del diluente del vaccino congelato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 150 del 7 ottobre 1996

Prodotto per uso veterinario «RISVAX HVT» vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek dei polli.

Titolare A.I.C.:

società Ivaz S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente al diluente contenuto nel flacone da 200 ml utilizzato per ricostituire 1 fiala da 1000 dosi di vaccino):

la composizione del diluente del vaccino congelato sopraindicato ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono: sodio cloruro, brodo triptosio fosfato, glucosio, potassio cloruro, magnesio solfato, sodio bicarbonato, sodio fosfato, calcio cloruro, potassio fosfato, rosso fenolo, acqua distillata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti del diluente del vaccino congelato per uso veterinario stesso, aventi la composizione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 151 del 9 ottobre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «EURICAN» vaccino liofilizzato attenuato contro cimurro, adenovirosi (CAV2), parvovirosi e parainfluenza di tipo 2 nel cane.

Titolare A.I.C.:

Rhone Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi monodose di soluto + 10 flaconi monodose di solvente - numero di A.I.C. 102293014;

100 flaconi monodose di soluto + 100 flaconi monodose di solvente - numero di A.I.C. 102293026.

Composizione: una dose da 1 ml contiene:

compressa liofilizzata: virus attenuato del cimurro, al minimo $10^{3.0}$ CCID50, adenovirus canino attenuato (CAV2) $10^{2.5}$ CCID50, parvovirus canino attenuato, al minimo $10^{4.0}$ CCID50, virus attenuato della parainfluenza tipo 2 al minimo $10^{4.7}$ CCID50;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro cimurro, adenovirosi, parvovirosi ed infezioni respiratorie da virus della parainfluenza tipo 2.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 152 del 9 ottobre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «BAYOVAC IBR Marker Inactivatum» vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva dei bovini.

Titolare A.I.C.:

società Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata:

validità: il periodo di validità è ora prolungato a ventiquattro mesi con conservazione a + 2/+ 8 °C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 153 del 9 ottobre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «BAYOVAC IBR Marker Vivum» vaccino vivo contro la rinotracheite infettiva dei bovini.

Titolare A.I.C.:

società Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126 - codice fiscale 05849130157.

Modifica apportata:

validità: il periodo di validità è ora prolungato a trenta mesi con conservazione a + 2/+ 8 °C.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 154 del 9 ottobre 1996

Specialità per uso veterinario «EQUIMUCIL» iniettabile per equini, flacone da 50 ml e flacone da 100 ml (registrazione n. 22693).

Titolare A.I.C.:

società ACME S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), via Aspromonte n. 3 - codice fiscale 01305480350.

Modifiche apportate:

numeri di A.I.C.: alla specialità medicinale viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco di ciascuna confezione indicato:

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101001030,
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101001016.

I lotti già prodotti della specialità medicinale riportanti i numeri di registrazione precedentemente assegnati, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 155 del 9 ottobre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «LONDICILLIN» (ampicillina) soluzione estemporanea iniettabile (registrazione n. 24440).

Titolare A.I.C.:

società Nuova ICC-Upjohn S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Pontina km 47,015 - codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione:

flacone polvere 100 g + flacone solvente 500 ml - A.I.C. n. 102213028;

numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco della stessa indicato:

flacone polvere 10 g + flacone solvente 50 ml - A.I.C. n. 102213016

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7011

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1996)

Nell'avviso concernente l'estratto del decreto A.I.C. n. 767 del 5 settembre 1996, relativo alla specialità medicinale «ALPHANINE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 36, seconda colonna, dove è indicato «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:» ad ogni voce «Classe:» dove è scritto: «A *uso ospedaliero H* con nota 37;», leggasi: «A con nota 37;»; dove è indicato «siringa doppio scomparto 1000 u.i.;» subito dopo la frase «numero A.I.C.: 029250038 (in base 10), 0VWNHQ (in base 32);», leggasi: «*Classe: A con nota 37*»; alla voce «Classificazione ai fini della fornitura:», dove è scritto: «medicinale *utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura private* (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «medicinale *soggetto a prescrizione medica* (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992)».

96A7012

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1996)

Nell'avviso concernente l'estratto del decreto A.I.C. n. 745 del 9 agosto 1996, relativo alla specialità medicinale «RINOVAGOS», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 34, seconda colonna, dove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:», dove è scritto: «flacone 200 spruzzi 0,02 mg/spruzzo», leggasi: «*Spray nasale* - flacone 200 spruzzi 0,02 mg/spruzzo»; inoltre, alla voce «Composizione:», dove è scritto: «*una compressa masticabile* contiene:», leggasi: «*il flacone di "Rinovagos" spray nasale* contiene:».

96A7013

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 1 0 9 6 *

L. 1.400